

LIII.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sull'Acquedotto pugliese — Parlano l'interpellante e il ministro dei lavori pubblici — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi » — Approvazione dell'art. 1 — All'articolo 2 parlano i senatori Parpaglia, Di Blasio, Mezzanotte, relatore ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 2 e 3, quest'ultimo dopo osservazioni del senatore Pellegrini al quale risponde il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 4 dopo osservazioni dei senatori Sormani-Moretti e Pellegrini, alle quali rispondono il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Rinvio della discussione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri.

GUERRIERI GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, discusso nella tornata di ieri.

Prego il signor senatore segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. III-octies - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. III-octies - Documenti).

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CREMONA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto del 4 giugno corrente ed in base alla categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il professore Eugenio Beltrami, presidente della R. Accademia dei Lincei.

Il prof. Beltrami, nato nel 1835, appartiene, come socio nazionale, sino dal gennaio 1870, alla Società Italiana delle scienze, detta dei XL, e dal dicembre 1873 all'Accademia dei Lincei.

È inoltre membro effettivo del R. Istituto Lombardo sino dal dicembre 1877.

Concorrendo adunque in lui, e con esuberanza, i requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, a voti unanimi, la convalidazione della nomina del professor Eugenio Beltrami a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone, a voti unanimi, la convalidazione della nomina del professore Eugenio Beltrami a senatore del Regno.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sull'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 14 luglio 1898, che autorizzava la spesa di L. 120,000 per gli studi e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie.

SERENA ».

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono agli ordini del Senato e potrei rispondere anche subito, se il Senato lo crede.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro dei lavori pubblici è pronto a rispondere alla interpellanza del senatore Serena anche subito. Se non sorgono obiezioni, do facoltà di parlare al senatore Serena per svolgere la sua interpellanza.

SERENA. Non tema il Senato che io voglia fare un discorso e tanto meno ripetere ciò che dissi intorno all'acquedotto pugliese nella tornata 9 luglio del passato anno.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, che ringrazio di aver accettato subito la mia interrogazione, ricorderà per quali ragioni io mi opposi in quella tornata all'approvazione della spesa di 120,000 lire per gli studi e la compi-

lazione d'un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie.

Siccome però, non ostante la mia opposizione, la spesa fu autorizzata, così prego l'onor. ministro dei lavori pubblici di dirmi se e come sia stata eseguita la legge 14 luglio 1898 e se sia sperabile che il risultato degli studi e il progetto tecnico possano essere al più presto comunicati ai due rami del Parlamento.

Non è una vana curiosità quella che mi spinge a rivolgergli questa preghiera, ma il fatto, forse non ignoto all'onor. Lacava, che le terre di Puglia sono ora percorse da un gran numero d'ingegneri, i quali intempestivamente persuasi che le acque del sottosuolo pugliese siano di tanta abbondanza e di tale qualità da poter dissetare, se non l'intera regione, i singoli comuni delle tre provincie, presentano alle amministrazioni municipali progetti di condutture parziali e ne sollecitano la esecuzione.

I comuni, spinti dal desiderio e dal dovere di risolvere una questione per quelle popolazioni vitale, si affrettano a deliberare spese per gli studi e per la costruzione di parziali acquedotti.

Io non sono in grado di dire se si tratti di cose più o meno serie. A giudicare dal valore tecnico degli autori di alcuni progetti, dovrei ritenere che essi non mancano di serietà; ma è probabile, assai probabile che molti comuni si lascino facilmente persuadere a spendere inconsideratamente il danaro di quei contribuenti, i quali, se hanno sete d'acqua, sono pure al secco di quattrini; e però il ministro dei lavori pubblici, facendo conoscere al più presto gli studi fatti dai suoi ingegneri, facendo sapere se e fino a qual punto le Puglie potranno fare assegnamento sopra il concorso dello Stato, da una parte impedirà che si facciano spese inutili, o per lo meno superflue; e dall'altra metterà in grado quelle popolazioni, nel caso che lo Stato dichiarerà di non poter concorrere alla costruzione dell'acquedotto per tutte le Puglie, di decidere se debbano, in mancanza di altro e di meglio, provvedersi coi propri mezzi di acque più o meno potabili.

Sono queste le brevissime considerazioni che mi hanno spinto a rivolgere la mia modesta interrogazione all'onor. ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Risponderò anch'io brevemente all'onorevole senatore Serena circa l'oggetto della sua interrogazione.

L'esecuzione della legge del 14 luglio 1898, che riguarda lo studio di un progetto tecnico di massima per l'acquedotto pugliese, si può dire al suo termine; ed io sono assicurato dall'ingegnere Capo dell'ufficio speciale del Genio Civile che entro il mese di agosto verrà presentato al Ministero il progetto suddetto riguardante tanto il canale principale, quanto per i canali derivatori più importanti.

Il canale collettore principale andrebbe fino a Lecce, ed i derivatori servirebbero per i principali comuni delle Puglie.

Questo è quanto posso dire riguardo alla legge 14 luglio 1898.

L'onor. Serena si è anche interessato di un fatto, che realmente avviene nelle Puglie, cioè che in alcuni comuni si cerca di trovare delle acque nel sottosuolo per mezzo di imprese; ed ingegneri privati presentano vari progetti o studi.

Posso assicurare l'onor. Serena che il ministro dell'interno è stato avvertito di questo fatto, ed egli ha richiamato l'attenzione dei tre prefetti delle Puglie, affinché non si facciano delle spese, che possono riuscire a danno anziché ad utile dei comuni stessi.

Io comunicherò i risultati degli studi fatti sul progetto dell'acquedotto pugliese alla Camera dei deputati ed al Senato del Regno.

Dalle notizie che ho, pare che questi studi, i quali, come dicevo, potranno essere compiuti entro il mese di agosto prossimo, lasciano la speranza di poter riuscire a dotare le Puglie di acqua potabile. Ma per quanto riguarda gl'impegni che possono essere presi dal Governo, circa l'esecuzione di detto progetto, mi permetta il senatore Serena che io taccia in questo momento. È troppo facile comprenderne la ragione. Quando gli studi saranno finiti, e dopo che saranno stati sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici e di quello del tesoro, formeranno allora oggetto di deliberazione se e come lo Stato possa contribuire alla esecuzione del progetto dell'acquedotto pugliese.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Ringrazio il mio illustre amico, il ministro dei lavori pubblici, delle notizie che mi ha fornite; ma lo prego di contentarsi che per ora io mi limiti a prender atto delle due dichiarazioni che egli ha fatto; cioè che gli studi saranno compiuti entro il prossimo mese di agosto, sicché i due rami del Parlamento potranno averne notizia al più presto; e che il progetto tecnico di massima consiste in un grande canale collettore e in altri canali secondari. Ma l'acqua potabile da quale sorgente si deriverebbe?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Dal Sele...

SERENA. ... Sta bene. Prendo atto, ripeto, di queste due dichiarazioni, le quali serviranno, se non altro, ad impedire che si facciano quelle spese che io dicevo per lo meno superflue.

Comprendo che il ministro dei lavori pubblici non possa in questo momento parlare degli enti che debbono contribuire alla costruzione del grandioso acquedotto; nè io ho preteso che determinasse fin d'ora la misura del contributo dello Stato.

Solo mi permetto di rilevare che, una volta che il ministro ha parlato di acque che si debbono derivare dal fiume Sele per portarle in Puglia, si può di nuovo parlare di un progetto per la costruzione di un grande ed unico acquedotto e non già di progetti vari per fornire di acque potabili le Puglie.

Quando dal Governo, e non dal solo ministro dei lavori pubblici potremo sapere fino a qual punto lo Stato potrà concorrere alla spesa della esecuzione di un'opera così grandiosa e di così evidente pubblico interesse, le provincie interessate stanzieranno nei loro bilanci i fondi necessari perchè, col concorso dello Stato, si possa finalmente provvedere al più vitale interesse delle popolazioni pugliesi.

Solo quando il grande acquedotto non potesse eseguirsi, solo allora si potrebbero studiare progetti di condutture parziali. Oggi la spesa di siffatti studi sarebbe sprecata, essendo prossima, come ha affermato l'onor. Lacava, la presentazione del grandioso progetto che il Governo ha studiato e che io voglio augurarmi riesca a distruggere le previsioni pessimiste da me fatte nella tornata del 9 luglio 1898.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Prego anzitutto il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello modificato dalla Commissione permanente di finanze.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 2-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria, a termini della legge 25 giugno 1882, n. 869, sono aggiunte le seguenti:

1. Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;
2. Territorio del consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;
3. Territorio del consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;
4. Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;
5. Piana di Catania, in provincia di Catania;

6. Valle dell'Idro, in provincia di Lecce;

7. Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allacciamenti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua;

8. Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, per i necessari lavori di completamento;

9. Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il *motu proprio* 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;

10. Bonificazioni in corso nelle provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;

11. Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'art. 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853;

12. Agro Brindisino, in provincia di Lecce.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato A, e farà eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di 1ª categoria, per la esecuzione delle quali sarà impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

ALLEGATO A.

Elenco di opere di bonifica formato a senso e per gli effetti dell'articolo 2.

N. d'ordine	Provincia	Denominazione della Bonifica
1	POTENZA	Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri presso le foci dei fiumi: Bradano, Basento, Agrie Sinni.
2	FERRARA	Valli di Comacchio.
3	LECCE	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli.
	ID.	Palude Brunese presso l'abitato di Rocca Nova.
	RAVENNA	Comprensorio Lama, interposto tra i fiumi Ronco e Montone, che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna.
6	PISA	Pianura settentrionale pisana (Fiume Morto).
7	FERRARA	Terreni del Comprensorio del primo Circondario del ferrarese.
8	MANTOVA	Terreni paludosi a sud di Mantova.
9	POTENZA	Lagheti di Calciano e Garaguso.
10	ID.	Territori di Grottole, e San Mauro Forte.
11	ID.	Territorio di Atella.
12	ID.	Lago Pesole.
13	SIRACUSA	Paludi di Scicli.
14	FIRENZE E LUCCA	Palude di Fucecchio.
15	REGGIO CALABRIA	Pantani Grosso e Piccolo.
16	PADOVA	Territori dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara San Stefano (Consorzio delle Carrare).
17	SONDRIO E COMO	Pian di Spagna ed altri paludi in Val d'Adda, cioè Pian di Tovo e Lovere, di Chiuro e Nigola, dei Quattro Comuni e di Castione e Cedrasco.
18	CAMPOBASSO	Pianura di Venafro.
19	VERONA	Valli Zerpane e di Belfiore denominate Bacino Zerpano.
20	COSENZA	Stagno di Ajello o di Turbole e sistemazione del bacino del fiume Oliva.
21	COSENZA	Bacino inferiore dei fiumi Abate San Marco, Lao, Fiumarello e Castrocecco (Valle sinistra) e Angilla Bonella e Castagnula Canneto nel comune di Cetraro.
22	ID.	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino, Trento e Fiumenica (Valle sinistra).
23	BOLOGNA	Bonifica di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.
24	SASSARI	Agro di Sassari e Porto Torres.
25	ID.	Agro di Posada Orosei e Siniscola.
26	SASSARI E CAGLIARI	Valle inferiore del Liscia in provincia di Sassari e del fiume Temo in provincia di Cagliari.
27	CAGLIARI	Paludi del Campidano.
28	SASSARI	Palude <i>Paulelonga</i> in quel di Terranova.
29	CAMPOBASSO	Campobasso-Pianura Petrarà o Sinarca.
30	MANTOVA	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castellucchio e Marcaria).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Signori senatori! Sento il bisogno di fare alcune brevi considerazioni, ed invoco la vostra benevola attenzione.

Questo articolo è il più importante della legge, e direi quasi è tutta la legge. Questo articolo fu proposto nell'altro ramo del Parlamento appunto per esprimere quella specie di riparazione solidale che è la base di un vero risorgimento economico dell'Italia.

Si voleva presentare dal Governo una legge per disciplinare questa importante materia delle bonifiche, nel senso di assicurare la costruzione delle opere necessarie, e d'altra parte mettere lo Stato nella condizione di evitare i pericoli dell'ignoto per il suo concorso finanziario alla costruzione delle stesse opere. Il Governo col progetto di legge, e come parte integrale della medesima, presentava tre tabelle, nelle quali erano indicate le opere già in corso, o delle quali erano ultimati gli studi e classificate come opere di prima categoria.

Ma lo stesso Governo si era preoccupato di una considerazione gravissima, che tuttora molte regioni d'Italia avevano eguali bisogni ed eguali diritti per la bonifica delle loro terre per necessità d'igiene e utilità agricola; ma di queste opere mancavano gli studi, e così mancava necessariamente la classificazione. In queste condizioni di cose pensò che nel fare una legge organica non era bene escludere quelle regioni, direi ritardatarie, non certo per fatto loro, ma per un insieme di cause, e tra le altre la mancanza delle energie necessarie per intraprendere opere di tale importanza. Quindi la necessità di formulare l'art. 2 coll'unita tabella A.

Questa tabella, nella quale erano indicate diverse opere, è formata con criteri direi presuntivi, e così non si può dire *a priori* che abbiamo tutti i caratteri di opere di prima categoria secondo le norme della legge del 1882. S' introdusse perciò un temperamento, nel senso che entro un biennio dalla promulgazione della legge il Governo deve fare gli studi e farne la classificazione, qualora risultasse che in quelle opere concorressero gli estremi di bonifiche di prima categoria. Era saggia e prudente misura.

Una volta però dichiarata come opera di bonifica di prima categoria, questa doveva avere

trattamento eguale alle altre già classificate, e questo criterio era informato ai principi di giustizia riparatrice, poichè se non si vuole che gli ultimi siano i primi, neppure è giusto che gli ultimi venuti siano assolutamente messi al bando. Perciò il Governo aveva presentato quell'articolo di legge, che con piccole modificazioni venne approvato nel 1898 dall'altro ramo del Parlamento: ed era, direi, il ramoscello d'olivo della pace tra coloro che patrocinavano locali importanti interessi.

Rimaneva però caldo il concetto che qualora le opere comprese nella tabella A fossero classificate di prima categoria dovessero avere uguale trattamento delle altre comprese nelle tabelle I, II e III.

Chiusa la legislatura, il Governo ha creduto di presentare la legge al Senato, anzichè ripresentarla alla Camera. La Commissione di finanze studiò questa legge con amore e vivissimo interesse, e ne è prova eloquente l'accurata relazione. Ma si è giustamente preoccupato della responsabilità che lo Stato andava ad incontrare accettando puramente e semplicemente l'articolo 2 presentato dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento non potendosi *a priori* stabilire la somma necessaria per compiere le opere indicate in quella tabella A.

La Commissione con la sollecitudine che la distingue, nello intendimento di allontanare timori ed evitare pericoli, ha chiesto al Ministero un calcolo presuntivo delle spese per quelle opere. Ed il Governo fu sollecito di aderire ai giusti desideri della Commissione di finanze e presentò un prospetto indicante la spesa presunta delle bonificazioni indicate nella tabella A, e troviamo questo prospetto nella relazione a pagina 44, e risulta che la spesa totale per quelle bonifiche ammonta a lire 2,500,000.

Ma la Commissione si è fatta quella domanda che ciascun uomo di Stato prudente deve farsi: Questa somma sarà sufficiente? Quale garanzia abbiamo che questa somma risponda alla spesa effettiva? L'esperienza purtroppo ha dimostrato che anche i progetti definitivi in alcune opere pubbliche hanno dato luogo a sorprese strane e dolorose.

Certamente il Ministero non poteva dare e non ha dato criteri precisi: solo ha indicato una spesa presunta, che se si teme possa essere maggiore, potrà anche avvenire il contrario,

perchè certo il Ministero si sarà attenuto a criteri più larghi nel preventivare la spesa.

In queste condizioni la Commissione permanente di finanze ha studiato una soluzione che direi media; dare da una parte un affidamento per la costruzione di tali opere, dall'altra non esporre la finanza dello Stato ad incerte pericolose eventualità. La Commissione volle opporre che 26,520,000 lire non siano sufficienti per quelle bonificazioni, e allargò il preventivo fino a 40,000,000, somma questa che, secondo i criteri della legge e nella misura dalla medesima stabilita, deve esser ripartita tra lo Stato, provincie, comuni e privati, e sappiamo che il concorso dello Stato è del 60 per cento.

Ora, stabilita come calcolo preventivo questa somma si ha garanzia sufficiente per poter ritenere che quando pure i calcoli di 26,000,000 non siano esatti si ha margine per poter far fronte a possibili aumenti di spese nei progetti definitivi. Partendo appunto da questo concetto, ha stabilito fin da ora il concorso dello Stato in 24,000,000, ripartiti in ventiquattro annualità, di modo che il bilancio incontra solo l'onere, ed ha la responsabilità di un solo milione all'anno.

E fin qui si potrebbe dire che la Commissione si è ispirata troppo rigidamente al criterio di una rigida finanza più che al criterio economico, ma non lo voglio combattere anche perchè vedo che la massima parte delle altre opere hanno la loro esecuzione a lungo termine, quello però che io credo che non possa assolutamente ammettersi è l'ultima parte di questo articolo 2, in cui si dice che « nei limiti della somma determinata di un milione sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi ».

Questo non parmi nè logico nè giusto. Certo oggi noi non possiamo dire che quelle opere debbono avere il trattamento che la legge consente alle opere di prima categoria, perchè non risulta se veramente ne abbiano i caratteri.

Quando però fatti gli studi nel termine stabilito nella stessa legge, avvenga, come ne siamo quasi certi, che quelle opere abbiano i requisiti tutti di opere di prima categoria e tali sieno classificate, a me pare giusto che queste opere abbiano eguale trattamento e non debba intervenire il potere legislativo per la ripartizione dei fondi, ma proporzionato per

tutte deve essere il concorso dello Stato nella misura stabilita del 60 0/0.

Non si vuole eccedere la misura stabilita di un milione all'anno e sia pur così, ma non consento che il riparto debba esser fatto per legge quando abbiamo già dopo il biennio le opere classificate. Il riparto dei fondi deve essere in proporzione della spesa per cadauna delle opere, e non deve questa assegnazione di fondi farsi dal Parlamento che credo sia atto poco politico e pericoloso.

Nella relazione del mio antico amico il senatore Mezzanotte leggo che qualora il fondo stabilito non sia sufficiente il Parlamento sceglierà le opere che si giudicheranno più urgenti. Appunto in ciò io vedo un criterio errato e pericoloso.

Anzitutto io dico: una volta che le opere sono dichiarate di prima categoria ed hanno i requisiti necessari per avere quel posto, sia per l'igiene che per l'agricoltura a me pare che tutti hanno uguale urgenza ed interesse, ed il Parlamento certo non può avere elementi per ritenere questa più urgente dell'altra. Si sa che l'urgenza in questi casi è determinata da elementi e criteri relativi.

Cadaun deputato, che patrocina, e, giustamente, deve patrocinare anche gli interessi della regione, posta nella circoscrizione del suo collegio, sosterrà che quell'opera ha un'urgenza prevalente suprema. E così si avrà una gara nella quale non so se possano prevalere i concetti che il relatore ora prematuramente prevede.

Tutte queste misure e cautele delle quali si volle circondare questo benedetto articolo 2 sono determinate dal timore di aggravare eccessivamente ed inconsciamente il bilancio dello Stato. Ma io ho consentito, certo non di buon grado, a che si stanzi un milione all'anno.

Nel caso però che l'ammontare della spesa superi la somma di 40,000,000 si debba applicare il disposto dell'art. 8 di questo stesso progetto di legge. A questo articolo del progetto la Commissione, sempre ispirata al concetto di difendere la finanza dello Stato, ha introdotto un comma in questi termini: « Se pei risultati dei progetti esecutivi o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a par-

tire dall'esercizio 1924-25». O perchè non tenere questa stessa misura per le opere dell'allegato A una volta e quando siano dichiarate di 1ª categoria? La certezza del concorso dello Stato per tutte le opere è di assoluta importanza; con questa certezza si può trovar modo di far le spese di bonificazione anticipandosi anche i fondi o da un imprenditore, o facendo comuni o provincie e privati operazioni di credito. Stabilito il concorso dello Stato nella misura di legge nella base di progetti esecutivi, anche quando il pagamento del concorso sia a rate a lunga scadenza, si può trovare modo di provvedere i fondi. Dico ciò in principio generale, perchè purtroppo prevedo che questa legge, per la parte che riguarda la Sardegna, non avrà neppure la potenza della illusione, per l'assoluta impotenza delle provincie, comuni e privati di concorrere col 40 per cento.

Non mi permetto di fare proposte di riduzione perchè pecherei di ingenuità visto l'ambiente, e perchè si vuole che la legge resti quale è, generale per tutto lo Stato, quasi che l'Italia sia tutta di un pezzo e non siano diversi i bisogni, le risorse e la potenza economica e finanziaria di varie regioni.

Ad ogni modo non voglio frapporte bastoni alle ruote, e sia pure che si affidi al Parlamento il riparto della somma. Io confido che la spesa dei progetti esecutivi non supererà le somme previste largamente dalla Commissione centrale, e così non sarà il caso di precedenza nelle opere, ed in ogni caso spero che il Parlamento nel compiere questo compito si ispirerà a sentimenti di giustizia distributiva ed ai veri bisogni del paese.

E faccio caldo augurio che con questa legge si raggiunga il fine santissimo che tutti ci auguriamo.

Ripeto ancora una volta perchè mi pare importante, che, se si accetta l'articolo quale è redatto dall'Ufficio centrale, ben diverso da quello presentato dal Governo ed accettato dalla Camera, non si potrà godere la facilitazione di cui all'art. 14 per quelle opere che il Parlamento non avrà dichiarato urgenti. Ingiusto, perchè trovò ingiusto che queste opere abbiano un diverso trattamento.

Detto ciò, dirò poche parole per quanto riguarda la tabella A.

In questa tabella A sono indicate ai numeri 24,

25, 26, 27, 28 alcune opere che riguardano l'isola di Sardegna.

Debbo dichiarare che queste disposizioni per opere di bonifiche in Sardegna mancavano nella legge presentata dal Ministero all'altro ramo del Parlamento; nessun'opera era ivi designata per quell'isola e fu, a proposte di alcuni deputati sardi, e debbo dire di deputati della provincia di Sassari, onorevoli Garavetti, Pala, Pinna, Giordano e Pais che sono comprese in questa tabella alcune opere tanto per la provincia di Sassari che di Cagliari, quantunque i loro sforzi siano stati inutili per ottenere una quota minore di concorso nelle spese per parte dei comuni e provincie.

Il Ministero e la Commissione della Camera nella tornata del 9 luglio 1898 hanno riconosciuto la giustizia di inscrivere queste opere perchè erano la conseguenza di una promessa fatta dal Governo quando si discuteva la legge 18 agosto 1897; quindi, d'accordo e Commissione e Governo, dalla Camera si è accettata quest'aggiunta.

Ma evidentemente queste proposte furono, direi, improvvisate, e improvvisate da deputati della provincia di Sassari i quali veramente non avevano il criterio esatto delle località per cui esiste una indicazione che crea indubbiamente equivoco.

Si legge infatti al n. 27 - Cagliari - « Paludi del Campidano », e così scritto parrebbe che le paludi da bonificare fossero nel così detto Campidano di Cagliari, mentre così non è. Nel Campidano di Cagliari sono necessarie opere idrauliche per alcuni corsi d'acqua ed a ciò ha provveduto la legge dell'agosto 1897, ma, lasciando l'indicazione tal quale, parrebbe che le opere debbano farsi nel Campidano di Cagliari, e l'equivoco sarebbe maggiore e più pericoloso se si tiene mente alla locuzione della legge dell'agosto 1897.

Quindi è necessario correggere la dizione; dire Cagliari (provincia) « paludi del Campidano di Oristano », e che così debba esser fatta la correzione non può ora sorgere dubbio. Come già dissi, la Commissione permanente di finanze aveva richiesto un prospetto presunto dalle spese delle diverse opere indicate nella tabella A e dalla lettera e rapporto del Ministero alla Commissione risulta chiaro ed esplicito che la somma indicata al n. 27 di 1,500,000 riguarda

precisamente le paludi del « Campidano di Oristano »; e non poteva essere diversamente, perchè se noi guardiamo la carta della malaria detta della desolazione perchè dimostra le condizioni infelici di molte regioni, vediamo che la Sardegna occupa il primo posto in Italia, e la plaga del Campidano detta di Oristano è designata con una desolante macchia nera.

Ora sarebbe assurdo supporre che in una legge di bonifica igienica ed agraria si fosse questa dimenticata, o altra fosse preferita.

Credo quindi che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro, non avranno difficoltà di chiarire questo concetto di modificare le parole: « Paludi di Oristano ».

E poichè ho la parola, io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro a che punto siano gli studi e quali siano gl'intendimenti circa i lavori del Tirso e se questi possano essere sollecitamente iniziati come quelle popolazioni ansiosamente attendono.

I danni che quel fiume, il principale dell'isola, apporta sono enormi. Da molti anni non si lamentano danni nell'abitato quali si ebbero a deplorare nel 1860, quando si è rotto un argine non molto sicuro che difende la città, ma i danni nelle campagne sono sempre enormi. Dirò che quest'anno la piena alta rimase quasi perennemente ed allo stesso livello dal 17 novembre all'8 dicembre distruggendo i seminati di quella vallata che si estende per molti chilometri. Si fece in gran parte una nuova semina nel gennaio, ma una nuova inondazione distrusse di nuovo tutto. Alcuni tentarono seminare nel marzo col seme detto marzolino, e pur questa prova fallì a causa della siccità.

Lascio considerare le condizioni di quelli agricoltori e proprietari. Per fare le ripetute semine hanno fatto sforzi enormi, hanno contratto nuovi debiti e nuovi impegni, e così si aggrava in modo spaventoso la già triste condizione economica, e la fame si presenta colla sua brutta faccia a desolare quelle popolazioni.

Epperò se vi è opera che si imponga di assoluta necessità è questa, ed è perciò urgente. Sono assicurato che si inizieranno sollecitamente le opere del Campidano di Cagliari e ne sono lieto, ma è giusto che contemporaneamente si inizino questi lavori anche perchè i poveri contadini che perdettero tutto possono essere occupati in quei lavori, e così avverrà

un riparto di lavori che tolga la mala pianta dell'invidia, se tale può chiamarsi il lamento di chi soffre vedendo altri gaudenti.

Ebbi notizia che da qualche facoltoso industriale agrario del continente si era pensato di stabilire nella vallata e piano del Tirso una vasta coltivazione di barbabietola per una fabbrica di zucchero. Fu trovato il terreno adatto, ma saputo delle frequenti terribili inondazioni e della eccessiva siccità in alcuni anni, si arrestarono. Le opere che per la legge del 1897 devono farsi nel Tirso hanno a base sbarramenti per fare serbatoi artificiali, in alto, onde raccogliere le acque nell'inverno ed impedire le grandi piene e servirsene nella stagione estiva per l'irrigazione. Così solo si poteva ottenere una vera bonifica ed igienica ed agraria.

Non voglio parlarvi delle condizioni generali dell'isola, dirò solo anche a proposito di questa legge, o meglio ricorderò quanto disse il ministro Fortis quando si discuteva questa stessa legge alla Camera. Il favore che l'agricoltore domanda non è solo per la terra che non sfrutta o s'impaluda, ma l'agricoltore italiano domanda aiuto per la terra che lavora, chiede soccorsi in diritti dallo Stato con diminuirne le gravissime imposte che gravitano sulla terra e tagliano i nervi all'agricoltura, ed è necessario procurarle il capitale a buon punto, e, soggiungo, se ciò si dice in genere è cosa troppo triste per la Sardegna ove la devoluzione delle terre allo Stato per debito di imposte ha raggiunto proporzioni incredibili.

Ricordo e ricordano i Sardi con viva riconoscenza la visita degli augusti Sovrani all'isola. E sanno che non fu solo un atto di cortesia sovrana ma fu ispirata e determinata dallo intendimento di conoscere davvicino i desideri ed i bisogni di quelle popolazioni, e tutti ammirarono l'interessamento vivissimo del nostro Sovrano, e sono certo che le Loro Maestà si saranno sempre più convinti che non è mutata l'antica fede de' Sardi. Noi fummo lieti di vedere che a fianco dei Sovrani vi fossero il presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici, come affermazione dell'interesse anche del Governo verso l'isola.

Il Sovrano volle essere accompagnato dai ministri perchè il Governo deve egli avere il compito di poter tradurre in atto, per quanto sia possibile, le aspirazioni di quell'isola. La

Sardegna attende e spera che non avvengano nuove delusioni.

DI BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BLASIO. Mi spiace di non poter essere d'accordo col mio amico, il senatore Parpaglia, non nelle sue proposte, speciali relative alla Sardegna, le quali desidererei venissero accettate, ma sull'art. 2 che è in discussione.

Il senatore Parpaglia, che desidera di più, non è contento dell'art. 2, ed io, che desidero di meno, credo che quell'articolo presenti degli inconvenienti, e perciò lo combatto.

Ho votato l'art. 1, ed in genere dichiaro di votare il disegno di legge, ma non ne sono entusiasta; poichè, credo, che stante le nostre tristi condizioni finanziarie, non si debbano oggi ammettere altre spese, fuorchè quelle che sieno di assoluta necessità, e credo precisamente che queste nuove spese per opere di bonificazione non sieno di assoluta necessità.

Certamente le bonifiche sono utili, come tutte le opere di lavori pubblici, ma esse avrebbero potuto essere differite a miglior tempo; tanto più che le nostre leggi provvedono, e, secondo me, sufficientemente, alle opere di bonificazione.

Noi abbiamo la legge del 1882, la quale provvede largamente ai principali bisogni. Vi è la legge del 1886, quella del 1893.

Ma si dice che queste leggi hanno degli inconvenienti. Questi si possono correggere lentamente; ma non si può venire oggi con una nuova legge, che metta in dubbio le leggi passate ed aumenti l'onere dello Stato.

Di più noi abbiamo nel bilancio annualmente una somma di circa 6 milioni per opere di bonifica, somma che, in rapporto alle altre opere pubbliche, a me pare presentemente sufficiente.

Venire oggi, nelle tristi condizioni finanziarie in cui ci troviamo, a proporre il doppio quasi della spesa, perchè per tre anni si va ad otto milioni all'anno, e poi ad 11 milioni per circa 24 anni, questo, io non lo credo opportuno.

Ma, come dissi, io ho votato l'art. 1 e voterò tutta la legge. Che cosa si vuole. Simili leggi, presentate che sono, diventano, direi così, leggi politiche, le popolazioni, maggiormente interessate, vi si affezionano, riesce quindi malagevole respingerle.

Inoltre il disegno di legge è stato presentato

da diversi Ministeri, è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e la nostra Commissione, composta degli uomini più competenti che abbia il Senato, e propone anch'essa l'approvazione.

Convengo pure che la Commissione del Senato ha portato nella legge molti utili emendamenti, vi ha tolto molta parte di quella indeterminatezza ed incertezza che rendevano meno buono il disegno di legge.

Ma se approvo, quantunque senza entusiasmo, tutta la legge, non ne posso approvare questo art. 2, nel quale si viene a stabilire un cattivo precedente, uno dei tanti cattivi precedenti che noi purtroppo deploriamo nelle nostre leggi per i lavori pubblici.

Si viene a fissare una somma, si viene a stabilire che sieno eseguite opere le quali non sono state studiate, e non si sa se rivestono il carattere voluto dalla legge organica del 1882 per la prima categoria; cioè se rappresentano un miglioramento igienico, o un grande interesse igienico congiunto con un rilevante interesse agricolo.

Perchè venire a stabilire dunque una somma annuale di un milione per 24 anni per opere che non si sa se debbono o no essere eseguite?

La Commissione stessa vedendo la difficoltà, e non poteva non vederla, ha detto che queste opere possono costare anche di più (e qui sta il nodo della questione), e allora si comincerà colle più urgenti. Ma come stabilire le più urgenti? Tutti concorrono e ce ne dà l'esempio l'onorevole Parpaglia, tutti i maggiormente interessati fanno premura per volere queste opere; tutti crederanno che sono di prima categoria, ed il Governo si troverà in gravi difficoltà.

Che bisogno, domando all'egregia Commissione, c'è di fissare da oggi questa somma?

Il meglio per me sarebbe, ed io vorrei presentare un emendamento in questo senso, che, accettando tutta la prima parte dell'articolo secondo, come ci viene proposto dalla Commissione, dove nella seconda parte si dice che si fissi la somma di un milione all'anno per 24 anni, si dica che con nuova legge si verrà a provvedere per l'assegnazione e ripartizione dei fondi.

Io non aggiungo altro, e prego l'egregia autorevolissima nostra Commissione di volere

accettare questo mio emendamento che manderò al banco della Presidenza.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Veramente la discussione si è un po' allargata, perchè dall'art. 2, intorno al quale il mio amico, il senatore Parpaglia, aveva fatto osservazioni, si è tornato indietro, si è tornato, quasi direi, alla discussione generale per le osservazioni che contro il progetto di legge ha fatto l'onor. senatore Di Blasio.

Io non rientrerò negli argomenti di ordine generale, ma vorrei soltanto osservare questo, che scopo principale della legge che noi discutiamo non è soltanto quello di accrescere i fondi per le opere da costruirsi, ma anche quello di correggere dei difetti che si sono riscontrati nelle leggi precedenti.

La vostra Commissione si è trovata in una posizione difficile, perchè si era nella necessità di armonizzare e il dovere di provvedere a una delle maggiori urgenze d'Italia, qual è quella della bonificazione dei terreni palustri, e il dovere di tener conto delle difficili condizioni della pubblica finanza. Essa è convinta di aver tenuto nel debito conto così l'uno come l'altro coefficiente.

Il senatore Di Blasio ha parlato di oneri della finanza; ora a me pare opportuno ricordare che il progetto del Ministero presentava un onere di circa 250 milioni; ora invece, per le nuove proposte che vi sono dinnanzi, esso è ridotto a 169 milioni, a cui aggiunti i 24 milioni dell'allegato A, abbiamo 193 milioni; ma 136 milioni sono già in bilancio, perchè v'ha uno stanziamento di 5,700,000 lire, che per 24 anni sommano appunto a 136 milioni; dunque tutto l'onere che si aggiunge all'impostazione che già abbiamo in bilancio è di 57 milioni, i quali vanno divisi in 24 anni. Il resto è partita di giro.

Io ho creduto opportuno di cogliere questa occasione per precisare l'onere effettivo che questa legge, paurosa per taluni, reca al bilancio dello Stato.

Nè parmi inutile di aggiungere come tutte le cautele sono state prese perchè non si esca dall'accennato limite; il che si è esposto nella relazione, alla quale, per non abusare della pazienza del Senato, mi riferisco.

Resta questo assodato, che malgrado i ventiquattro milioni che noi assegnamo all'allegato A, l'onere nuovo che viene a pesare sul bilancio dello Stato, per un piano regolatore che ha un fine non soltanto di sagace amministrazione, ma anche di sana politica, si residua a 57,000,000, da iscriversi in ventiquattro esercizi.

E veniamo all'art. 2°. La posizione difficile in cui si è trovata la Commissione in quanto alle opere comprese nell'allegato A, è chiaramente manifestata dai discorsi in antitesi pronunciati dai due oratori che mi hanno preceduto. Ad uno è parso troppo, ad un altro è parso poco quello che si propone; ed entrambi vogliono delle modificazioni all'articolo, l'uno in un senso, l'altro in un altro.

La Commissione che ha molto studiato il delicatissimo problema, risoluto col presente articolo, che può dirsi la chiave di volta di questo disegno di legge, con molta industria costruito, della quale il toccare una pietra può far crollare tutto l'edificio, deve assolutamente pregare tanto l'uno che l'altro dei preopponenti di non insistere nei loro emendamenti.

Noi ci trovavamo in queste condizioni. Da un lato aspirazioni legittime di contrade le quali hanno il massimo bisogno dell'integrazione dello Stato. Basta guardare l'elenco delle provincie designate nell'allegato A per comprendere la necessità di accorrere; dall'altra la necessità di proporre una legge di cui principale obbiettivo fosse il determinare con sufficiente precisione l'onere dello Stato, uscendo dalle presenti incertezze, e dall'indeterminato. Noi non potevamo accettare un impegno sconfinato, dovevamo assolutamente determinarlo. E come l'abbiamo fatto?

Chiesto al Ministero a quanto potesse ammontare l'onere derivante dalle opere comprese nell'allegato A, il Ministero ci ha dato qual cifra approssimativa quella di 26,500,000 lire. Ora la Commissione ha creduto di essere prudente nell'allargare questa cifra fino alla somma di 40,000,000, di cui 24,000,000 a carico dello Stato, e 16,000,000 rappresentanti il contributo degli enti locali e dei privati.

È evidente che, se le previsioni si verificheranno, null'altro ci resterà da fare.

Ma vi sono taluni, i quali temono che non essendovi, per queste opere, gli studi che sono

stati compiuti per quelle che sono comprese nelle tre tabelle, si possa andare incontro ad impegni sconfinati.

Ebbene, che vi è di meglio, che compiuti gli studi e fatta la classificazione, al momento della ripartizione dei fondi, il Parlamento regoli le sue determinazioni a seconda, non delle ipotesi che oggi possiamo fare, ma dei patti che seguiranno?

Nella relazione io non mi sono arrestato alla sola ipotesi accennata dall'onorevole senatore Parpaglia.

Io non ho detto soltanto che, ove le previsioni superino eccessivamente le previsioni, si facciano nei 24 anni soltanto le opere più urgenti, rimandando le altre ad un periodo posteriore; ma ho fatto anche l'altra ipotesi che alle previsioni potessero rispondere i fatti, o discostarsene poco.

In ultimo poi ho detto: gli elementi del giudizio ora mancano, è quindi necessità tornare innanzi al Parlamento al momento opportuno, perchè noi fin d'ora non possiamo prevedere fatti che potranno domani seguire.

L'onorevole senatore Parpaglia ha richiamato anche l'attenzione delle Commissione e del Ministero sulla denominazione della palude del Campidano.

La palude designata in quell'allegato è effettivamente quella cui ha accennato il senatore Parpaglia.

Quest'indicazione dell'allegato è l'ultimo atto di un procedimento che si è compiuto appunto per studiare le località e formare una prima previsione del costo della relativa bonificazione.

In quegli atti essa è designata in questo modo:

« Palude del Campidano, di Oristano per 3526 ettari, 1,500,000 lire ».

Perciò non è da dubitare che quella così indicata, sia la località da bonificare.

Ad ogni modo la Commissione non ha difficoltà ad aggiungere dopo le parole « palude del Campidano » quelle « di Oristano ».

Io credo di non dovere, almeno per ora, aggiungere altro e prego il Senato, fra le opposte opinioni ora espresse, di accettare l'articolo secondo fu proposto dalla Commissione.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Tanto la elaborata relazione della Commissione permanente di finanze, quanto il discorso testè fatto dall'onorevole relatore sono così esaurienti che io veramente, prendendo la parola, crederei di turbarne la chiarezza e la lucidità.

Farò brevissime osservazioni e null'altro.

Bene ha detto l'onorevole relatore che il senatore Di Blasio, parlando sull'art. 2, ha voluto accennare a questioni, che avrebbero potuto essere esaminate in una discussione generale.

Io ho da far rilevare al senatore Di Blasio che questo progetto di legge ha due scopi, uno eminentemente economico, l'altro eminentemente igienico, e non posso immaginare che si possa metterne in dubbio non solo l'utilità, ma la necessità, pensando all'estensione dei terreni paludosi ed improduttivi classificati in prima categoria, che si trovano in Italia, e che ascendono ad un totale generale di ettari 1,838,000. E ciò dal punto di vista economico, poichè certamente, bonificati questi terreni, sarà tanta ricchezza acquistata all'agricoltura e guadagnata alle popolazioni del nostro paese.

Dal punto di vista igienico non posso che riportarmi ad una nota della relazione della Commissione permanente di finanze, dove è detto che l'Italia tiene il primato, sventuratamente delle morti per febbri malariche.

Fra il 1887 e il 1892, cioè in un quinquennio, la malaria ha portato questi effetti in Italia: sopra ogni milione sono morti 580 abitanti all'anno; mentre che nell'Olanda ne morirono 40, nel Belgio 26, in Inghilterra 6, nella Scozia 5, in Irlanda 3, in Svezia uno.

Sono queste cifre così eloquenti, che io non aggiungo altro per dimostrare l'utilità e la necessità di questa legge.

L'onor. Di Blasio ha detto ancora che noi abbiamo delle leggi organiche, cioè quelle del 1882, del 1886 e del 1893, e che questo nuovo progetto viene a turbare le leggi stesse a danno dell'erario dello Stato. No, onorevole senatore Di Blasio, questa legge anzi apporta dei miglioramenti, specialmente nella parte finanziaria, con vantaggio dello Stato.

Tutti sappiamo, e nella relazione ministeriale al progetto di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento è ampiamente dimostrato ed anche documentato da un parere del Consiglio

di Stato, che vi furono bonifiche in Italia, le quali nella loro esecuzione in forza delle leggi esistenti hanno portato il concorso dello Stato non al 50 per cento, come manifesta di credere il senatore Di Blasio e come recherebbe la legge del 1882, ma ad una misura molto più elevata. La legge del 1882 fu modificata da quelle del 1886 e del 1893, per cui per alcune bonifiche lo Stato ha dovuto concorrere fino al 67.70 per cento; e con i concorsi delle provincie e dei comuni i contributi complessivi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni salirono fino al 94.70 per cento, per cui i proprietari hanno contribuito solamente il 4.30 per cento.

Questo progetto di legge invece, modificando quelle vigenti, viene a stabilire dei limiti fissi e certi per i quali lo Stato non può pagare al di là del 60 per cento.

L'onorevole relatore con molta efficacia e chiarezza vi ha dimostrato che in questa legge *sunt certi denique fines* nelle annualità del bilancio, in modo che lo Stato non pagherà se non quello che è stabilito nella legge, e se le bonifiche costeranno di più se ne parlerà nel 1924 o 1925, ma fino al 1923-24 il Senato può essere sicuro che lo Stato non dovrà sborsare somme maggiori di quelle che è stabilito nelle tabelle.

Inoltre le leggi del 1882, 1886 e 1893 hanno avuto per le modalità che contenevano una esecuzione solamente parziale, perchè in alcune provincie le bonificazioni si sono fatte e in altre no; e perchè? Perchè le dette leggi, specialmente quelle del 1886 e 1893, sono informate al concetto del Consorzio più o meno obbligatorio.

Ora tutti sappiamo che in alcune provincie i Consorzi privati per antiche abitudini hanno avuto facile costituzione ed esecuzione; ed è da compiacersene perchè molte ed importanti bonifiche sono state per mezzo di tali Consorzi già completate o prossime a completarsi, ma in altre regioni, dove il Consorzio non è abituale, dove non aveva e non ha alcuna tradizione, le leggi del 1886 e del 1893 sono rimaste lettera morta.

Ecco le ragioni predominanti della legge attuale, la quale non turba — come l'onorevole Di Blasio diceva — le leggi esistenti, ma invece, come egli desiderava, le modifica, e le unifica, e lo Stato integra con l'opera sua quella dei Con-

sorzi in quelle regioni ove i Consorzi non attecchiscono e non hanno tradizioni.

Come già ha rilevato l'onorevole relatore, noi ci troviamo di fronte a due opinioni testè espresse in Senato; una del senatore Parpaglia, e l'altra in senso assolutamente opposto del senatore Di Blasio.

Il senatore Parpaglia vorrebbe di più, ossia vorrebbe la legge come fu votata dall'altro ramo del Parlamento; l'on. Di Blasio vorrebbe invece che fosse cancellato l'art. 2.

La Commissione di finanze ha seguito la via di mezzo, ed io ho accettato il suo concetto, e ne dirò fermamente la ragione.

A prima vista parrebbe che il progetto come fu votato dalla Camera elettiva fosse più efficace, ma esso aveva però un difetto, che io per il primo ho dovuto in omaggio alla Commissione riconoscere, il difetto cioè di prescrivere fin da ora tutte quelle bonifiche, che sono indicate nell'allegato A, e per le quali non si avevano ancor gli studi completi. La Commissione con un concetto logico ha ritenuto come base necessaria l'esecuzione di dette opere, ed ha fissate fin da ora la somma annua di un milione per 24 anni, somma alla quale potrebbe ascendere la spesa presunta delle opere dell'allegato A. Ma nel tempo stesso la Commissione dopo aver destinato per le dette opere un milione all'anno per 24 anni, ha con molta prudenza prescritto al Governo del Re il tempo di due anni per la classifica di esse in prima categoria, e disposto che per assegnare ad ognuna di esse i fondi necessari, debba presentare un altro progetto di legge.

Di fronte a queste garanzie il senatore Di Blasio non avrebbe, a mio avviso, ragione di allarmarsi e di presentare il suo emendamento all'art. 2.

Il senatore Parpaglia ha rilevato che nella tabella A, pag. 83, è detto « Cagliari: paludi del Campidano » mentre i Campidani sono più in Sardegna. — Io ringrazio il senatore Parpaglia delle benevole parole che ha voluto dire al mio indirizzo. —

Effettivamente le paludi del Campidano sono parecchie. Campidano appunto significa un luogo piano e paludoso; e se ne trovano, non solamente a Cagliari, ma anche ad Oristano, come in altre parti dell'isola.

Io quindi non ho nessuna difficoltà a che

nell'allegato A, dove è detto: « Cagliari-paludi del Campidano » si possa dire: « paludi dei campidani, nella provincia di Cagliari » oppure « paludi del Campidano di Oristano ».

In ogni modo, accetto di aggiungere: « paludi di Oristano » perchè purtroppo il Campidano di Oristano è quale il senatore Parpaglia lo ha descritto, ed Oristano fa parte della provincia di Cagliari, perchè ne è un circondario.

Per riguardo infine alla bonifica del fiume Tirso, che è uno dei più importanti fiumi della Sardegna, l'onorevole senatore Parpaglia sa che la sistemazione idraulica del Tirso è prevista dalla legge 2 agosto 1897, come egli stesso lo ha rammentato, ed io posso assicurarlo che gli studi ed i progetti sono in via di esecuzione ed alcuni completi; per cui potranno nella stagione prossima venire anche appaltati. Del resto può esser sicuro che tutto il mio desiderio è di affrettare l'esecuzione delle opere nella Sardegna, le quali riguardano la bonifica e la rettifica nei corsi d'acqua, di cui nella legge del 1897.

E dopo questo, prego anch'io il Senato di non volere accettare gli emendamenti che si vorrebbero proporre all'art. 2.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Al numero 27 dell'allegato A delle opere di bonifica da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2, si dice *Cagliari*. È il nome della provincia. Determinando la località si deve dire: *Paludi del Campidano di Oristano* e deve così esser designata, perchè la somma preventiva indicata nella tabella per queste opere di bonifica, dalle indicazioni dette dal Ministero alla Commissione permanente di finanze riguarda unicamente le opere del Campidano di Oristano, ed è appunto per questa considerazione che l'egregio relatore ha accettato la modificazione da me proposta.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Questo io aveva proposto, e questo è il nome col quale è designata la località nei primi atti del procedimento, di cui l'allegato A è l'ultima espressione.

L'estensione è di 3526 ettari e la spesa di 1,500.000 lire come è segnato nell'allegato A. Essa è denominata Paludi del Campidano di Oristano fra Santa Giusta e Riola.

Basterà dire: « Paludi del Campidano di Oristano ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa modificazione di aggiungere cioè le parole « di Oristano » a quello che si legge al n. 27 dell'allegato A. Si direbbe quindi: « Paludi del Campidano di Oristano ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Di Blasio, come il Senato ha udito, propone il seguente emendamento all'art. 2: « Il Governo del Re, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione, contenute nell'allegato A, e farà eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di 1^a categoria ».

Domando al signor ministro ed alla Commissione di finanze se lo accettano.

DI BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BLASIO. Io mi trovo in una posizione alquanto difficile. Sembra che nè il ministro nè la Commissione accettino il mio emendamento. In questa posizione comprometterei il principio stesso che voglio difendere perchè sarebbe respinto dal Senato quando la Commissione non lo accettasse.

Quindi per salvaguardare anche il mio principio, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole senatore Di Blasio, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le opere di bonificazione di prima categoria saranno eseguite dallo Stato, o per concessione, dalle provincie, dai comuni, o dai consorzi dei proprietari interessati.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Desidererei sapere dall'onorevole Commissione e dal ministro se avessero difficoltà di accettare una aggiunta a questo art. 3 che dicesse: « A tali opere, da qualunque eseguite, si applica l'art. 21, n. 5, della legge 1^o maggio 1890, n. 6837 ».

Dichiaro subito in poche parole il perchè di questa aggiunta.

La legge 1º maggio 1890 sulla giustizia amministrativa dichiara che la IV Sezione del Consiglio di Stato è competente a giudicare anche in merito dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica eseguite dallo Stato direttamente.

Siccome con questa legge ora si torna all'antico concetto della legge del 1882, perchè di regola le opere di bonificazione saranno eseguite dallo Stato, ma però si tiene ferma la possibilità delle concessioni, mi pare che non convenga una diversità di trattamento per cui a seconda che sia stata data o non data la concessione, si potesse ritenere che la IV Sezione, sia o non sia competente a conoscere in merito dei ricorsi, e stando alla parola o alla lettera dell'art. 21 della legge del 1890, venisse giudicato che esso non riguarda i casi di concessione.

Io credo che l'art. 21, n. 5, secondo il suo spirito, abbracci tutte le opere di prima categoria. Ma data la possibilità di una diversa interpretazione, occorrendo prevenire questa disparità di trattamento, sarebbe bene dire che le opere di bonificazione di prima categoria da chiunque eseguite, sia dallo Stato sia dal concessionario, rientrano nell'art. 21 della legge del 1890.

Io credo che, per l'armonia della legge e per l'interesse delle pubbliche amministrazioni, tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno accettare la mia proposta, ben inteso che, se non l'accetteranno, non provocherò votazione alcuna.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io pregherei il mio onorevole amico Pellegrini a non insistere nella sua proposta, perchè questo non mi parrebbe proprio il luogo adatto. Nell'art. 3 è stabilito soltanto il modo come si eseguono codeste opere; non si parla di procedimento.

Io non credo che sarebbe opportuno sottrarre le parti al loro giudice naturale; ma questa in ogni modo, ripeto, non mi pare la sede opportuna per la risoluzione di siffatto argomento, e però pregherei l'onor. Pellegrini di non insistere nella sua proposta.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io prego l'onor. Pellegrini di non insistere, perchè quando si tratta di reclami, o provvedono gli articoli 10 e 14, i quali determinano il modo con cui i progetti esecutivi si approvano, o pure provvedono le leggi generali dello Stato e specialmente quelle sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Le disposizioni che riguardano i reclami ordinari amministrativi non contenziosi, non risolvono la questione da me sollevata, quando si tratta di decidere in sede contenziosa, l'esame della IV sezione è egli certo che possa comprendere i ricorsi non soltanto per violazione di legge, ma anche per la decisione in merito, ove le opere di bonificazione debbono essere eseguite non direttamente dallo Stato, ma da concessionari?

Il dubbio sussiste, donde una eventuale disparità di trattamento di ricorsi alla IV sezione sul tema di cui trattasi. Parmi che almeno per rendere più sicura l'interpretazione dell'art. 21 della legge del 1890, sarebbe stato opportuna l'aggiunta da me proposta. Però, come già ho dichiarato, visto che la Commissione e il ministro non l'accettano, io non voglio provocare il Senato a votare e non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Tenuti presenti gl'impegni assunti in virtù di leggi precedenti, e quelli che derivano dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.

A tale uopo è autorizzato in aggiunta al fondo di L. 5,751,100, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-1900 il maggiore assegnamento di L. 2,411,100 per gli esercizi 1900-1901, 1901-1902 e 1902-1903; e di L. 4,991,757.14 per gli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sarà iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziati di anno in anno le rate che dovranno versare le provincie, i comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emessi a norma dell'art. 11.

TABELLA I.

Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Provincie	Stanziamenti da farsi				negli esercizi finanziari									
			1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	220,000	80,000	80,000	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	»	»	»
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	200,000	40,000	40,000	40,000	500,000	600,000	400,000	300,000	360,000	460,000	460,000	30,000	30,000	30,000
3	Maremmе Toscane	Grosseto e Pisa	residui	300,000	200,000	300,000	300,000	300,000	400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	300,000
4	Palude dell' Alberese	Grosseto	id.	residui	70,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	Agro Romano	Roma	300,000	200,000	200,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	450,000	450,000	400,000	100,000	100,000
6	Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli	760,000	660,000	660,000	760,000	810,000	810,000	910,000	910,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli	130,000	130,000	130,000	130,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	280,000	280,000	180,000	250,000	300,000	300,000	250,000	250,000	»	»	»	»	»	»
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio	Caserta	150,000	150,000	120,000	120,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Lago Salpi	Foggia	460,000	460,000	460,000	460,000	350,000	350,000	75,000	130,000	175,000	175,000	100,000	75,000	175,000	75,000
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	270,000	270,000	170,000	230,000	270,000	270,000	180,000	180,000	»	»	»	»	»	»
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	Bacino del Sele	Salerno	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	»	»	»	»
14	Vallo di Diano	Salerno	120,000	120,000	170,000	170,000	170,000	170,000	200,000	200,000	250,000	250,000	100,000	80,000	»	»
15	Agro Brindisino	Lecce	250,000	310,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Valli Cervaro e Candelaro	Foggia	residui	residui	residui	400,000	430,000	430,000	430,000	450,000	400,000	400,000	150,000	250,000	250,000	250,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	id.	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	400,000	400,000	400,000	600,000	600,000	650,000	600,000	450,000	450,000	450,000	»	»	»	»
19	Paludi Pontine	Roma	»	»	»	»	»	»	400,000	400,000	200,000	400,000	200,000	400,000	150,000	100,000
Totale			3,840,000	3,800,000	3,280,000	4,320,000	4,580,000	4,630,000	4,545,000	4,320,000	3,185,000	3,335,000	2,100,000	1,835,000	1,255,000	1,055,000

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Province	Stanziamanti da farsi					negli esercizi finanziari					Importo della Bonifica	Ammontare delle quote spettanti			
			1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24		allo Stato	alle provincie	ai comuni	ai privati
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	960,000	960,000	»	»	»
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	30,000	30,000	100,000	800,000	800,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,800,000	1,800,000	11,550,000	7,550,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
3	Maremma Toscana	Grosseto e Pisa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,200,000	4,200,000	»	»	»
4	Palude dell' Alberese	Grosseto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70,000	42,000	7,000	7,000	14,000
5	Agro Romano	Roma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,300,000	3,180,000	530,000	530,000	1,060,000
6	Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	300,000	400,000	10,080,000	6,048,000	1,008,000	1,008,000	2,016,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	520,000	312,000	52,000	52,000	104,000
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090,000	1,254,000	209,000	209,000	418,000
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio	Caserta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	540,000	324,000	54,000	54,000	108,000
10	Lago Salpi	Foggia	175,000	100,000	275,000	175,000	75,000	175,000	100,000	75,000	180,000	180,000	5,030,000	5,030,000	»	»	»
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,840,000	1,104,000	184,000	184,000	368,000
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	800,000	480,000	80,000	80,000	160,000
13	Bacino del Sele	Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,020,000	612,000	102,000	102,000	204,000
14	Vallo di Diano	Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000	400,000
15	Agro Brindisino	Lecce	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	560,000	336,000	56,000	56,000	112,000
16	Valli Cervaro e Candelaro	Foggia	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	400,000	400,000	6,140,000	3,684,000	614,000	614,000	1,228,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	400,000	240,000	40,000	40,000	80,000
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	»	»	»	»	»	»	800,000	900,000	600,000	600,000	7,900,000	4,740,000	790,000	790,000	1,580,000
19	Paludi Pontine	Roma	150,000	100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	2,500,000	1,500,000	250,000	250,000	500,000
	Totale		805,000	580,000	725,000	1,325,000	1,225,000	1,225,000	2,400,000	2,475,000	3,280,000	3,380,000	63,500,000	42,796,000	5,176,000	5,176,000	10,352,000

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Province	Annualità da pagarsi				negli esercizi finanziari							Totale
			1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24	
1	Consorzio di VII Presa superiore . . .	Venezia	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	»	349,490 75
2	Consorzio Gambarare	Venezia	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	374,400 »
3	Consorzio Gorzon medio	Padova	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	»	»	267,299 12
4	Consorzio Foresto generale	Venezia	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	»	»	473,656 92
5	Territorio Padano-Polesano a destra del Canalbiano	Rovigo	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	2,308,971 60
			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,700,000 »
6	Consorzio Polesine San Giorgio . . .	Ferrara	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	»	»	»	1,808,500 68
7	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	12,528,000 »
8	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana	Reggio Emilia e Mantova	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	7,392,224 88
9	Consorzio del Trasimeno	Perugia	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	930,288 »
10	Bonificazioni Pontine	Roma	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	720,000 »
	Totale		1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,059,453 59	1,025,773 77	1,010,578 52		29,852,831 95

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

TABELLA IV

Riassuntiva delle Tabelle I, II e III, con l'aggiunta delle somme a disposizione.

N. d'ordine	Esercizio	Spesa a carico dello Stato	Spesa a carico degli enti e proprietari interessati	Somme a disposizione		Totale delle somme da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici
				a carico dello Stato	a carico degli enti e proprietari interessati	
1	2	3	4	5	6	7
1	1900-901	5,541,572 67	1,984,000 »	469,011 36	167,915 97	8,162,500 »
2	1901-902	5,616,572 67	2,034,000 »	375,825 07	136,102 26	8,162,500 »
3	1902-903	5,438,572 67	1,982,000 »	543,762 04	198,165 29	8,162,500 »
4	1903-904	6,670,572 67	2,750,000 »	936,290 71	385,993 76	10,742,857 14
5	1904-905	6,613,572 67	2,452,000 »	1,223,622 95	453,661 52	10,742,857 14
6	1905-906	6,410,572 67	2,610,000 »	1,223,961 07	498 323 40	10,742,857 14
7	1906-907	6,236,572 67	2,924,000 »	1,077,228 73	505,055 74	10,742,857 14
8	1907-908	6,111,572 67	2,924,000 »	1,154,790 46	552,494 01	10,742,857 14
9	1908-909	6,090,572 67	2,920,000 »	1,170,913 86	561,370 61	10,742,857 14
10	1909-10	6,078,572 67	2,912,000 »	1,184,728 59	567,555 88	10,742,857 14
11	1910-11	6,078,572 67	2,962,000 »	1,144,558 01	557,726 46	10,742,857 14
12	1911-12	6,049,572 67	2,986,000 »	1,143,075 47	564,209 »	10,742,857 14
13	1912-13	6,101,572 67	2,954,000 »	1,136,878 82	550,405 65	10,742,857 14
14	1913-14	6,041,572 67	3,014,000 »	1,125,699 29	561,585 18	10,742,857 14
15	1914-15	5,946,572 67	3,084,000 »	1,127,528 05	584,756 42	10,742,857 14
16	1915-16	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 91	585,427 56	10,742,857 14
17	1916-17	6,006,372 67	3,057,200 »	1,112,851 27	566,433 20	10,742,857 14
18	1917-18	5,949,572 67	3,086,000 »	1,124,180 33	583,104 14	10,742,857 14
19	1918-19	5,921,572 67	3,134,000 »	1,103,340 23	583,944 24	10,742,857 14
20	1919-20	5,959,172 67	3,092,400 »	1,113,288 89	577,995 58	10,742,857 14
21	1920-21	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 88	585,427 59	10,742,857 14
22	1921-22	5,874,453 59	3,160,000 »	1,110,851 62	597,551 93	10,742,857 14
23	1922-23	5,945,773 77	3,160,000 »	1,068,962 13	568,121 24	10,742,857 14
24	1923-24	5,768,578 52	3,052,000 »	1,257,152 85	665,125 83	10,742,857 20
		144,303,231 95	68,473,600 »	25,152,215 59	12,158,452 46	250,087,500 »

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Nella tabella III trovasi una nota in calce, colla quale si risolve una questione stata dibattuta in questi ultimi anni, e dalla amministrazione del Ministero dei lavori pubblici tenuta in sospenso appunto perchè ne aspettava l'interpretazione ufficiale da questa legge. Si riferisce quella nota alla bonifica che porta nell'elenco il numero 19 e concerne il bacino delimitato dalla Piave nuova, dalla Piave vecchia e dal mare, nel quale bacino dovevano e devono essere dunque compresi anche i terreni paludosi siti in comune di Cavazuccherina nella provincia di Venezia, mentre l'indicazione stata fatta in proposito nelle precedenti leggi del solo distretto di S. Donà di Piave, omettendo, per inavvertenza, il nome del comune, fece esitare alcuno nel ritenere compresi in detta bonifica anche le paludi di Cavazuccherina.

Siccome da ciò ebbe origine una contestazione e rimase in sospenso il procedimento per questa bonifica che era già avviato e per i cui progetti e studi particolareggiati il comune di Cavazuccherina aveva già incontrate e pagate le necessarie spese, pare a me cauto ed opportuno che, poichè si omette la lettura punto per punto di questo elenco, si debba rilevare tale incidente ad assicurare meglio che l'interpretazione data dall'Ufficio centrale e dal Senato è, per l'appunto, quello che trovasi nella nota messa in calce e riferentesi alla bonifica indicata al numero 19, sicchè quella nota forma parte integrante della tabella stessa.

Essendo stata posta solo in calce detta nota poteva forse interpretarsi come un semplice schiarimento, e però stimai opportuno soffermarmi sull'argomento e credo sia bene di precisare meglio il valore della nota stessa.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. È così chiaro quello che ha detto il senatore Sormani-Moretti che io non ho da aggiungere altro.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Aderisco anch'io alla interpretazione data dal senatore

Sormani-Moretti alla nota che si trova in calce alla tabella III.

PRESIDENTE. S'intende dunque che questa nota forma parte integrale della tabella. Ed il senatore Sormani-Moretti ha fatto bene a richiamare l'attenzione del Senato su questo punto, evitando così possibili dubbi di interpretazione che già altre volte, in casi simili, si ebbero a lamentare.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ho domandato la parola per provocare una dichiarazione dalla Commissione.

È noto al Senato, anche per una rimostranza in data 1º corrente, che venne comunicata a tutti gli onorevoli senatori, che mentre per l'opera al progressivo n. 30 della tabella III, cioè per la *bonificazione in territorio Polesano a sinistra del Canale bianco e Po di Levante* è prevista una spesa totale di 9,130,000 lire, il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel marzo 1898 avvisò potersi ammettere la spesa in lire 13,610,099.02, compreso l'aumento del 12 per cento, cioè in lire 12,151,874.13 dedotto l'aumento stesso, e che nel marzo del corrente anno, al Consorzio per la suddetta opera di bonificazione l'onorevole ministro dei lavori pubblici avrebbe comunicato, senza farvi eccezione, che la spesa ascende a circa 12 milioni.

Ora, siccome non è lieve la differenza fra questa cifra e quella di 9 milioni esposta nella tabella, che non è puramente indicativa, ma è stabilita come base e misura del concorso dello Stato quale assegnazione invariabile, di fronte alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 8, e poichè non trattasi di differenza scoperta in futuro ma al presente nota, domando se la maggior spesa già fin d'ora conosciuta, andrebbe regolata a norma del capoverso aggiunto dalla Commissione all'art. 8.

In questo caso l'opera di cui trattasi dovrebbe attendere dopo il 1925 il suo compimento, se non bastasse il fondo di riserva, di cui all'articolo 11, a coprire la maggior spesa. E se non può giustamente venire colpita dall'art. 8, perchè esso riguarda nuove spese attualmente impreviste, in qual modo intenda la Commissione di provvedere ad un'opera, per la cui pronta esecuzione tutto era predisposto, e che credevasi tutelata dalle leggi oggi in vigore.

Un'altra domanda mi permetto di rivolgere alla Commissione.

L'onorevole senatore Sormani poc' anzi parlava dell'opera indicata al n. 19 della tabella 3ª, da eseguirsi nel bacino compreso fra la Piave nuova, Piave vecchia e il mare, nel quale sono espressamente compresi i terreni paludosi siti in comune di Cavazuccherina, dichiarazione questa, che, come fu dichiarato dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale, fa parte integrante e sostanziale della tabella 3ª e così della legge. Ma nella tabella stessa, il primo anno di stanziamento di fondi per questa opera è il 1898 con lire 50 mila sopra lire 820 mila per totale concorso dello Stato.

Di quest'opera, ottenute tutte le approvazioni richieste per la concessione a termini delle leggi vigenti, i lavori sarebbero in corso, ma non potè conseguire il beneficio della concessione, nè può ora invocare l'art. 20 del progetto, sol perchè nel decreto reale 2 luglio 1885, che classificò le opere di prima categoria, dopo avere indicato *il distretto* ove sono posti i beni da bonificare, fu per errore omissa il nome di uno dei comuni, quello di Cavazuccherina, sebbene fosse pacifico che fu un errore dovuto a chi per il ministro proponente compilò l'elenco di quelle opere.

Quanti danni abbia recati questo errore non dirò: tutti l'immaginano.

Di fronte a un caso così pietoso, è proprio necessario, per non toccare alla distribuzione della tabella, far aspettare fino al 1908 a quest'opera il concorso dello Stato?

Non è possibile fare ad essa un trattamento meno dannoso, in via di eccezione, poichè il pregiudizio è dovuto ad un errore del Ministero d'allora?

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Le cifre indicate nelle tabelle, e propriamente quelle indicate nella tabella III, su cui l'onorevole mio amico il senatore Pellegrini richiama l'attenzione del Ministero e della Commissione, sono stabilite in base a progetti di massima.

Noi abbiamo per le opere comprese in questa legge, delle previsioni molto più esatte di quelle che si sono avute per opere autorizzate da leggi precedenti; ma non abbiamo, nè po-

tevamo avere, se non per qualcuna, i progetti esecutivi.

Ora queste previsioni, quando si andranno ad estrinsecare in progetti esecutivi, daranno delle differenze.

È probabile (non ne ho conoscenza ufficiale, perchè si parla di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nel mese di marzo, mentre il disegno di legge è stato presentato fino dall'anno scorso) è probabile, dico, che per queste modificazioni il progetto esecutivo dia una spesa maggiore di quella che risulta dai progetti di massima e dagli studi finora compiuti.

Ora, come è detto già nella relazione, vi saranno delle altre opere che potranno dare un compenso. Difatti, se il mio amico, il senatore Pellegrini, guarda a pag. 10 della relazione, troverà che l'opera segnata al n. 2 offrirà una diminuzione.

Vedrà che quella segnata al n. 4 darà una diminuzione; così una diminuzione darà l'opera segnata al n. 6, così pure quella segnata al n. 19, e quella segnata al n. 33.

Ora queste diminuzioni sono già prevedute, ma non sappiamo se per le altre bonificazioni risulti una spesa maggiore o minore dei progetti esecutivi.

Nel complesso la spesa indicata nelle tabelle è quella che si presume si farà, e noi dobbiamo essere lieti che in questa occasione ci sia già una previsione abbastanza fondata; il che produce, crescendo per via i desiderî, che si pretenderebbe di avere già previsioni fondate su progetti esecutivi.

Il riparto dei fondi fra le opere delle varie regioni interessate si è fatto sulla base delle cifre risultanti da progetti di massima, e variare la base per una sola bonificazione non sarebbe equo.

Intanto è bene avvertire che la Commissione prese delle cautele al riguardo; e quindi, potendo benissimo avvenire che nel fatto le previsioni siano superate, ha proposto, da un lato, un largo fondo a disposizione, più largo di quello che era stato proposto innanzi; poi ha proposto che le economie di una bonificazione, ma ad opere compiute vadano alle altre, di modo che pare evidente che per quanto non si possano fondare previsioni infallibili sopra progetti di opere, segnatamente se sommari, si

ha la probabilità, direi la sicurezza, che nel complesso non debbano far difetto i fondi assegnati.

Gli è però che credo che il senatore Pellegrini possa essere soddisfatto delle mie dichiarazioni. Con queste rimane anche esaurito lo esame di una petizione presentata al Senato dopo la presentazione della relazione.

Quanto all'altra richiesta dell'onorevole senatore egli comprenderà che l'epoca assegnata al cominciamento delle opere comprese nella tabella 3, non si può anticipare senza accrescere i fondi degli esercizi relativi. Ed accrescerli sarebbe contrario ad uno dei principali criteri di questa legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto mi permetto osservare all'onorevole Pellegrini che in tutte le opere di bonifica le quali si trovano ora allo studio, direi in gestazione, presso il Ministero, si ha il risultato di cui ha parlato l'onorevole relatore.

Alcune di esse potranno nei progetti esecutivi portare ad una spesa maggiore, ma ve ne sono altre che avranno anche una spesa minore.

Questo è lo stato di tutti gli studi che finora abbiamo, ed invero non solo per le bonifiche, ma per ogni opera pubblica.

Dai progetti di massima passando ai progetti definitivi avvengono sempre tali variazioni di spesa.

Oltre poi questo stato di fatto, per cui l'economie che possono aversi in alcune bonifiche andranno a beneficio di altre che potranno costare di più, vi è il fondo di riserva il quale era di 32 milioni, ed ora dalla Commissione permanente di finanze è portato a 37 milioni, sicchè si trova in esso un largo margine per potersi, nei casi nei quali una bonifica riesca nel progetto definitivo a costare di più, trovare in questo fondo di riserva il modo di poterle eseguire.

Per quanto poi riguarda gli stanziamenti annui prego l'onorevole senatore di tener conto che tutte queste tabelle sono state compilate dopo lunghi studi di tutti gli Uffici tecnici, consultivi ed esecutivi del Ministero dei lavori pubblici, per cui come risultato di essi si pre-

vede che la tal opera può essere fatta nel tale anno e la spesa arriverà a quella tale somma.

Col venire ora a proporre che una tale bonifica si faccia un anno prima anzichè un anno dopo, creda pure che non si farebbe altro che turbare l'armonia e l'efficacia della legge, perchè come ho detto tutto quanto essa dispone è l'effetto di lunghissimi studi fatti dal Ministero dei lavori pubblici.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Amo dire intiero il mio pensiero. Io desidero che questa legge arrivi in porto, ma è convincimento mio che dovrebbe essere in vari punti modificata, e non vorrei dovermi persuadere essersi fermato il proposito fra la Commissione e l'on. ministro di respingere ogni modificazione del progetto per quanto potesse migliorarlo, forse per quel vecchio adagio che « il meglio è nemico del bene ». Io sono pienamente convinto delle difficoltà che si son dovute superare per trovare l'accordo fra la Commissione e l'on. ministro sulle molte questioni che il progetto solleva, e della necessità di porre fine agli indugi, che danneggiano tanti interessi coinvolti con le opere di bonificazione.

Ciò mi consiglierebbe a tacere, ma d'altra parte io non posso dire che le ragioni addotte mi abbiano persuaso.

Mi limiterò quindi soltanto ad aggiungere due parole. Mi fu opposto, prima di tutto, che in ogni progetto di opere e di lavori vi sono di regola delle addizionali e delle differenze di costo presunto fra il progetto esecutivo e quello di massima.

Siamo d'accordo, ma qui non si tratta di eventi futuri, incerti ed ignoti, i quali non possono essere valutati nel momento in cui si stabilisce il fabbisogno della spesa, si tratta di condizioni di fatto note, di un maggior costo presunto già determinato.

Qui si dice che gli uffici tecnici del Ministero, senza eccezioni di questo, hanno ammesso la spesa, per la bonifica di cui parlai, in lire 12,151,874, e invece nella tabella tale spesa è esposta soltanto in 9,000,000. Perchè non si volle tener conto di tale differenza fra i fatti già fin d'ora stabiliti e i fatti precedentemente presunti? Qual valore rimane alla tabella, alla distribuzione della spesa in vari esercizi, al calcolo della sufficienza del carico previsto per

il tesoro, se il costo esposto nella tabella stessa è inferiore, e di tanto inferiore, a quello che è stato già determinato dagli uffici tecnici competenti? Non avrebbero dovuto essere maggiori gli stanziamenti destinati per questa opera, se maggiore è il suo costo? Ciò è importante perchè il fondo di ogni singola opera è esclusivamente riservato ad essa, fino a bonifica compiuta.

Il relatore dice: vi sono altre opere per le quali si farà un risparmio sulla spesa esposta in tabella e così si avranno i fondi necessari per la eccedenza in altre opere, e cita, fra le prime, i numeri 5, 6 e 7. Il loro compimento avrà forse la stessa scadenza degli stanziamenti, cioè col 1922, 1923, 1924?

Per un articolo del progetto non si potranno utilizzare questi asseriti avanzi che ad opere compiute, ma durante il tempo dell'esecuzione non si possono toccare i fondi stanziati per quelle altre opere. E se finora siete certi che superiore al costo vero è quello presunto esposto in tabella, perchè non possiamo rettificarlo, e così senza alterare il totale della tabella elevare, fino all'importo già noto, la spesa presunta per l'opera al n. 30 della quale parlai? Invece lasciando le cose come stanno, appagandoci del ragionamento del relatore, che quest'opera sarà completata coi civanzi, essa dovrà aspettare dopo il 1924 i fondi necessari al suo completamento.

Se la differenza di spesa presunta è constatata fin d'ora, mi pare non sia giusto esporre questa opera di bonifica al pericolo di dover aspettare questi tre milioni di maggiore spesa già prevista, fino a quell'epoca tanto lontana.

La Commissione crede che metter mano alla tabella, in qualsiasi punto e per qualsiasi opera, sarebbe rimandare a tempo ignoto la legge. Perciò, ed anche nella speranza di ottenere in qualche altro punto delle modificazioni che migliorino il progetto, senza ritardarne l'approvazione, perchè anch'io desidero che la legge vada presto in porto, non faccio ulteriori opposizioni agli stanziamenti della tabella.

Tanto meno insisto nel volerla riformata, che io non credo che si starà fino al 1924 senza che la legge presente sia modificata e radicalmente. Credo anzi che il Senato sarà chiamato ben presto a far nuove leggi sulle bonifiche e

che saremo vivi tutti quando si tornerà qui a discutere questo argomento.

Mi piego quindi al desiderio della Commissione e dell'onorevole ministro e non insisto nelle mie proposte.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 4 nel testo proposto dalla Commissione colle relative tabelle.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Frattanto dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti aprirà un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro farà annualmente dei versamenti corrispondenti.

a) alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificazione, risultanti al 30 giugno 1900;

b) alle somme annualmente stanziare nel bilancio dei lavori pubblici per opere di bonificazione a decorrere dall'esercizio 1900-1901.

Le somme corrispondenti a quelle di cui alla lettera a) saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera b) in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera a) in misura superiore all'ammontare della rata annuale, il ministro dei lavori pubblici prenderà col ministro del tesoro i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.

Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'art. 11.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti del precedente articolo 5 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e su quello dell'entrata, a cominciare dall'esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:

I. — PARTITE DI GIRO.

Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificazione risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.

Nell'entrata, una somma eguale a quella iscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificazione.

II. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificazione in relazione al disposto della presente legge.

Nell'entrata, i contributi versati dagli enti predetti e gli interessi liquidati sul conto corrente di cui all'art. 5.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (2).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628.82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia. (N. 3).

La seduta è sciolta. (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa l' 11 giugno 1899 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche